



Consiglio Regionale della Puglia

LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2011, N. 36

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) e alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse)”.



LEGGE REGIONALE

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) e alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse)”.

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

Modifiche e integrazioni all'articolo 3 della l.r. 14/2007

1. All'articolo 3 (Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali) della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al comma 1, le lettere i) e j) sono sostituite dalle seguenti:
 - “i) un rappresentante dell'Università degli Studi di Bari, competente in coltivazioni arboree e alberi monumentali”;
 - “j) un rappresentante dell'Università degli Studi di Foggia, competente in coltivazioni arboree e alberi monumentali.”.
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. La Commissione di cui al comma 1 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione comunale sul cui territorio ricade l'intervento proposto.”;
- c) al comma 4, lettera e), dopo la parola “esprimere” sono inserite le seguenti: “entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda”.



Art.2

Modifica all'articolo 13 della l.r.14/2007

1. Il comma 1 dell'articolo 13 (Opere di miglioramento fondiario) è sostituito dal seguente:

“1. Le opere di miglioramento fondiario consentite nei terreni con notevole presenza di ulivi monumentali inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5 devono eseguirsi senza arrecare danno alle piante già esistenti.”.

Art.3

Modifica all'articolo 15 della l.r.14/2007

1. All'articolo 15 (Regime transitorio) della l.r. 14/2007, le parole “e comunque per non più di tre anni” sono soppresse.

Art.4

*Abrogazione dell'articolo 18 della
legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5*

1. L'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse), è abrogato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Onofrio Introna)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Silvana Vernola)



Consiglio Regionale della Puglia

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ASSEMBLEA E COMMISSIONI
(Silvana Vernola)



Consiglio Regionale della Puglia

5

E' estratto del verbale della seduta del 5 dicembre 2011 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Onofrio Introna)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Silvana Vernola)

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ASSEMBLEA E COMMISSIONI
(Silvana Vernola)